



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(via Balbi 5 – tel.0102099230 – fax 0102099593 – email- servprot@balbi.unige.it)

Prot. n°. 284/004

Genova, 18 Gennaio 2005

AI PRESIDI DI FACOLTÀ
AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
AI DIRETTORI DI ISTITUTO
AI DIRETTORI DI CENTRO INTERDIP.LE
AI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Oggetto: Applicazione della normativa sul divieto di fumo generalizzato nei locali universitari.

Con l'entrata in vigore il 10 Gennaio scorso dell'art. 51 della Legge n° 3 del 16 Gennaio 2003, sulla tutela della salute dei non fumatori, ci pregiamo richiamare la Vs. attenzione sulle modalità di sua applicazione nei locali universitari.

Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 già era fatto divieto di fumo in tutti i locali universitari aperti al pubblico ma con il succitato articolo, chiarito poi con la Circolare Ministeriale del 17/12/2004, il divieto deve intendersi generalizzato a tutti i luoghi di lavoro, e cioè:

- **nei locali aperti al pubblico;**
- **nelle aule;**
- **nelle sale riunioni;**
- **nelle biblioteche;**
- **nei laboratori**
- **nei bagni;**
- **nelle stanze adibite a copia con fotocopiatrici;**
- **negli ascensori;**
- **negli spazi distributivi (corridoi, scale, ecc.);**

ma anche in tutti i locali chiusi adibiti ad ufficio, pur se non accessibili ad utenti o al pubblico.

Come disposto ai commi 7 ed 8 dell'allegato 1 al DPCM del 23 dicembre 2003, nei locali in cui è vietato fumare vanno collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogenità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e **dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.**

Fax simile dei suddetti cartelli è scaricabile dal Sito web del "Servizio Prevenzione e Protezione".

I trasgressori delle disposizioni sul divieto di fumo, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di 27,50 Euro ad un massimo di

275,00 Euro. La misura della sanzione è raddoppiata nel caso in cui la violazione venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I Presidi e Direttori sono i responsabili dell'applicazione della legge ma possono nominare, con atto formale, dei delegati alla vigilanza i quali devono:

- vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere - oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta;
- l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

Fax simile dei suddetti verbali è scaricabile dal Sito web del "Servizio Prevenzione e Protezione".

Resta inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione

Anche il responsabile preposto alla vigilanza ed all'accertamento dell'infrazione, che non ottemperi alle suddette disposizioni, è soggetto al pagamento di una sanzione, che va da un minimo di 220,00 Euro ad un massimo di 2.200,00 Euro.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE:

il funzionario preposto alla vigilanza ed all'accertamento dell'infrazione – già individuato, con atto formale (e comunicato al Servizio Prevenzione e Protezione) – deve essere dotato di apposito modulo di contestazione che deve compilare (in triplice copia) in caso di trasgressione, dandone copia al trasgressore.

Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione va consegnata dal trasgressore al funzionario preposto.

Trascorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione in misura ridotta, cioè sessanta giorni, il funzionario che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Prefetto (anche via fax) e, per conoscenza, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione .

Il modulo di contestazione della violazione deve riportare le modalità sul pagamento della contravvenzione, che – ai sensi del sopracitato accordo del 15.12.2004 - può essere effettuato:

- in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;

- direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio, oppure presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

Il funzionario che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

2. IMPORTO DELLA SANZIONE:

La sanzione si applica:

- a) nella misura minima (Euro 27,50) se il pagamento della stessa viene effettuato entro i primi quindici giorni dall'accertamento dell'infrazione;
- b) nella misura del doppio del minimo (Euro 55,00) se il pagamento viene effettuato tra il 16° ed il 60° giorno dall'accertamento dell'infrazione;
- c) nella misura massima (Euro 275,00) se il pagamento viene effettuato dal 61° giorno in poi o comunque nella misura compresa tra 1/3 del massimo ed il massimo se il Prefetto, ritenendo fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – anche la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.

La misura della sanzione è raddoppiata nel caso in cui la violazione viene commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

3. MODALITA' DI DIFESA E DI RICORSO: ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, il destinatario del verbale di contestazione può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.
4. Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:
 - se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento;
 - se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.